

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI COMPETENZA REGIONALE IN RELAZIONE AGLI ORGANISMI DI DIFESA CUI SONO ATTRIBUITE LE COMPETENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI DIFESA ATTIVA E PASSIVA DELLE PRODUZIONI DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. 102/2004

1. Premesse

Gli organismi di difesa, costituiti dagli imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.

sono persone giuridiche di diritto privato che, tuttavia, in forza della particolare abilitazione (cd. riconoscimento di idoneità) prevista dall'art. 11 comma 2 e 3 del d. lgs. n. 102/2004 vengono a svolgere un ruolo particolarmente rilevante al fine della erogazione di contributi pubblici che si sostanzia in:

- a. contatti e trattative con le compagnie di assicurazione al fine di garantire tariffe economicamente vantaggiose a garanzia di una ampia piattaforma assicurativa in relazione alle esigenze produttive/sinistrosità tipiche dell'ambito territoriale nel quale essi svolgono l'attività di difesa;
- b. raccolta e analisi secondo le istruzioni regionali, delle pratiche assicurative per le quali vi è richiesta di contributo pubblico;
- c. anticipazione, per conto dei soci, la parte del premio assicurativo coperta dal contributo pubblico;
- d. incasso poi tale contributo, compensazione con quanto anticipato;
- e. responsabilità verso la pubblica amministrazione qualora si debbano restituire contributi pubblici.

In forza dei compiti loro attribuiti la citata normativa nei confronti degli organismi di difesa prevede poteri di controllo e vigilanza della p.a. che sono più intensi rispetto a quelli previsti per la generalità delle persone giuridiche di diritto privato ed in particole che il controllo regionale si esercita mediante:

- il riconoscimento di idoneità e l'approvazione degli statuti degli organismi di difesa (v. artt. 11, comma 2 e 12, comma 1, d.lgs. n. 102/2004);
- la vigilanza "*sul rispetto da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi*" (v. art. 13, comma 2, lett. a) del d. lgs. 102/2004) nonché più in

generale, sulla attività di difesa attiva e passiva svolta dagli organismi di difesa (v. art. 13, comma 1, D. Lgs. 102/2004);

- la nomina di un componente del Collegio sindacale di ogni organismo di difesa, essendo la nomina di altro componente rimessa al MIPAAF (v. art. 12, comma 3, lett. b, d. lgs. 102/2004 e D.M. MIPAAF 30 agosto 2004 in G. Uff. 209 del 6 agosto 2004);
- la resa di parere sulla ammissibilità del contributo pubblico sui premi assicurativi che gli organismi di difesa chiedono e percepiscono per conto dei produttori agricoli loro iscritti (v., rispettivamente, art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) D. Lgs. n. 102/2004).

2. Per quanto attiene il riconoscimento di idoneità allo svolgimento di attività di difesa delle produzioni agricole questo viene attribuito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per quanto attiene l'approvazione degli statuti questa viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per quanto attiene la vigilanza sul rispetto da parte dei soci del consorzio del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi deve osservarsi quanto segue.

La normativa sui consorzi di difesa ha previsto, sin dall'origine, e tuttora dispone, che negli statuti degli organismi di difesa, deve essere affermato *“il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione”* (v. art. 17, comma 4, lett. a legge 25 maggio 1970 n. 364 e, oggi, art. 12, comma 3, lett.a) del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102).

La normativa statale sull'attività dei consorzi di difesa, tenendo presente la particolare delicatezza dell'attività dei consorzi di difesa, ha disposto, sin dall'origine, e tuttora dispone, che l'attività dei consorzi di difesa, è soggetta a vigilanza pubblica, demandata dapprima al Ministero dell'agricoltura (v. art. 18 l. n. 364/1970) ed in seguito alle Regioni, le quali devono, oggi, tra l'altro, specificamente vigilare *“sul rispetto da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi”* ed esprimere (al MIPAF) il proprio parere sulla ammissibilità del contributo pubblico sui premi assicurativi che gli organismi di difesa chiedono e percepiscono per conto dei produttori agricoli loro iscritti (v., rispettivamente, art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b) D. Lgs. n. 102/2004).

5. Per quanto attiene il diritto di opzione

Si precisa che il soggetto che intende esercitare il diritto di opzione deve dare preventiva comunicazione di recesso (mediante raccomandata a. r.) all'organismo di difesa cui aderisce; tutto ciò per chiarire che non può esservi legittima iscrizione ad altro organismo, ove non venga preventivamente esercitato il diritto di recesso dall'organismo di appartenenza.

A tal fine si specifica che:

a) il Socio di un organismo di difesa che intende esercitare l'opzione verso un nuovo organismo deve dare preventiva comunicazione di recesso (mediante raccomandata a. r.) all'organismo di difesa al quale già aderisce ed esercitare contestualmente il diritto di opzione. Il recesso deve essere comunicato all'organismo di difesa nei tempi previsti dagli statuti (almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale) e il socio rimane vincolato all'organismo di difesa fino alla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre). L'organismo di difesa non può opporsi alla volontà del socio di

recedere. Limitatamente al 2011, al fine di facilitare l'introduzione della modalità qui definita, è possibile esercitare il recesso in forma immediata comunque entro la chiusura dell'esercizio sociale;

b) il diritto di opzione verso un nuovo organismo di difesa dovrà essere esercitato mediante apposita comunicazione da parte dell'imprenditore agricolo e avrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, per la nuova campagna assicurativa;

c) in assenza di comunicazione di recesso dall'organismo di appartenenza, il socio non può esercitare il diritto di opzione verso un nuovo organismo, in quanto, attivando una seconda iscrizione, verserebbe in condizione di incompatibilità.

6. Per quanto attiene alla identificazione dell'ambito territoriale ove deve essere garantito il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione" e simmetricamente deve essere verificato il rispetto del divieto di doppia iscrizione

Si ritiene opportuno identificare l'ambito territoriale definito quale "zona", dall'art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102, con il territorio della provincia ove ha sede legale l'impresa agricola che, tramite l'organismo di difesa, chiede l'ammissione ai benefici di legge per le polizze agevolate ovvero ove ricade una unità tecnico economica della stessa impresa agricola

7. Per quanto attiene l'attività di vigilanza

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 102/2004, che prevede a carico delle Regioni l'attività di vigilanza con il controllo, con periodicità almeno biennale, del rispetto del diritto di opzione da parte dei soci, gli organismi di difesa, contestualmente alla presentazione della domanda annuale di saldo del contributo statale, trasmettono agli uffici regionali la dichiarazione nella quale vengono elencati i nominativi dei soci che si trovano in una delle seguenti ipotesi:

- 1) ammissione di soci non iscritti ad altri consorzi;
- 2) esercizio del recesso;
- 3) esclusioni;
- 4) esercizio del diritto di opzione a favore dell'organismo medesimo.

Qualora nell'ambito dell'esercizio di vigilanza di competenza della Regione, si rilevi che un socio ha esercitato il diritto di opzione verso un nuovo organismo di difesa in assenza della comunicazione all'organismo di appartenenza, la Regione provvederà a segnalare tale situazione di difformità agli organismi di difesa interessati. Nel contempo, l'organismo di difesa nei confronti del quale risulta essere stato effettuato il diritto di opzione dovrà emettere provvedimento di esclusione verso il socio che, iscrivendosi prima che il suo recesso dall'organismo di provenienza sia stato esercitato, non ha rispettato le regole statutarie. Tale situazione verrà, altresì, segnalata dalla Regione al MIPAAF per i provvedimenti che il medesimo Ministero riterrà opportuno adottare, in ordine all'erogazione dei contributi relativi ai certificati assicurativi sottoscritti dai soci interessati.